

# COMUNE DI CAMPOFRANCO

Provincia di Caltanissetta  
Area Tecnico-Ambientale

## **Ordinanza Sindacale n° 04 del 05/05/2017**

**Oggetto:** Prevenzione incendi pulizia fondi incolti e modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura secondo le direttive impartite dal Decreto Legge 24/06/2014 n° 91\_ Stagione estiva 2017

### **IL SINDACO**

**Visto:** lo Statuto della Regione Siciliana

**Visto:** l'Art. 40 comma 1 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e s.m.i che stabilisce che i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole e sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia.

**Visto:** l'art. 40 comma 2 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e s.m.i che autorizza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ad emanare direttive ai comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1;

**Vista** la Legge 21/11/2000, n° 353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i;

**Visto** il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il Titolo III del D.to L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** l'art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n°152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale";

**Vista** la L.R. del 14/04/2006, n° 14 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.;

**Visto** il Dlgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs 205 del 03/12/2010 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 di modifica del Dlgs 152 del 03/04/2006 ed in particolare l'art. 14 comma 8 lette b) che così recita " all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6bis le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree , periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi ,dichiarati dalle Regioni , la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata"

**Visto** il regolamento sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole approvato con Delibera Consiliare, n° 11 del 10/06/2013 esecutiva;

**In Deroga all'art. 6 e 7** del predetto Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura;

Visto il vigente Statuto Comunale

### **ORDINA**

#### **ART. 1**

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente. Nel periodo dal **15 giugno – al 15 ottobre**, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

#### **ART. 2**

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso , nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositati all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

#### **ART. 3**

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia di ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile .Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi

successive, negli appezzamenti direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

#### **ART. 4**

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

#### **ART. 5**

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno mt.6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare motori delle attrezzature impiegate dovranno essere a distanza non inferiore a mt. 10 dalle macchine dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici trattori etc..., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore almeno lt.8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

#### **ART.6**

La paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana sono considerati rifiuti e come tali debbono essere trattati.

**Nel periodo dell'anno che va dal 1° Gennaio al 14 Giugno e dal 16 Ottobre al 31 Dicembre dalle ore 7,00 alle ore 9,00 è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro << art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91>>**

#### **ART. 7**

La combustione sul campo di residui vegetali **nel periodo che va dal 15 giugno – al 15 ottobre** configura illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi perseguito mediante sanzione ai sensi dell'art. 256 del comma 1 del D. Leg.vo n° 152/2006,

#### **ART. 8**

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

#### **ART. 9**

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.

#### **ART. 10**

Fermo restando le norme previste dagli art. 423,423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 51,00** a **€ 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco.

#### **ART. 11**

Al Regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
- che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio Comunale, oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

alla Prefettura di Caltanissetta, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, al Distaccamento di Sutera, alla Provincia Regionale di Caltanissetta, al Servizio Provinciale di Caltanissetta del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comandante della Stazione Carabinieri di Campofranco ed al Comando di Polizia Municipale di Campofranco.



IL SINDACO  
Dott. D'Anna Salvatore